Civile Ord. Sez. 6 Num. 9557 Anno 2019
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO
Data pubblicazione: 04/04/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 19262-2018 proposto da:

GHAFOOR MOHAMMAD, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA CHIANDOTTO;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI PORDENONE, QUESTURA DI PORDENONE;

- intimate -

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di PORDENONE, depositato il 06/06/2018;

273/19

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Rilevato che:

Mohammad Ghafoor ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso il decreto emesso dal Giudice di pace di Pordenone, comunicato il 19 giugno 2018, che ha rigettato il ricorso del richiedente avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pordenone in data 7 maggio 2018;

la Prefettura e la Questura di Pordenone non hanno svolto attività difensiva;

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. – il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace abbia ritenuto valido il decreto di espulsione del medesimo, emesso dal Prefetto di Pordenone il 7 maggio 2018, sebbene tradotto in lingua inglese, lingua sconosciuta al richiedente;

Ritenuto che:

sia affetto da nullità il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità, ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass., 28/05/2018, n. 13323);

in tema di espulsione amministrativa dello straniero, gravi, invero, sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue, e che sia compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo (Cass., 15/05/2018, n. 11887);

Rilevato che:

nel caso di specie, il Giudice di pace si è limitato ad affermazioni di principio circa l'obbligo di tradurre il decreto di espulsione nella lingua parlata dallo straniero o in una cd. lingua veicolare, ed a dare atto che il decreto era stato tradotto in lingua inglese, ma non ha né accertato l'impossibilità di reperire un interprete della lingua parlata dal Ghafoor, né se il medesimo conoscesse effettivamente la lingua nella quale il decreto di espulsione era stato tradotto;

Ritenuto che:

l'accoglimento del primo motivo di ricorso – assorbiti gli altri aventi ad oggetto il merito dell'opposizione al decreto di espulsione – comporti la cassazione del decreto impugnato;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui all'art. 384, co. 2, c.p.c., debba annullare il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Pordenone il 7 maggio 2018;

le spese del presente grado del giudizio e di quelle di merito vadano poste a carico della Amministrazione soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo, terzo e quarto; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione emesso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dal Prefetto di Pordenone il 7 maggio 2018. Condanna le intimate al pagamento, in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge; condanna le intimate al pagamento delle spese di merito, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma l'11/01/2019.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale